

del 16 settembre 2023



Diritto del sindacato di accedere alle informazioni concernenti stipendi e retribuzioni

La direttiva europea 2023/970, da recepire entro il 7 giugno 2026, dedicata alla parità di retribuzioni tra uomini e donne prevede che possono accedere alle informazioni stipendiali con i nomi in chiaro solo i sindacati, gli ispettorati del lavoro e gli organismi di parità. Si

tratta di una deroga al regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679 (Gdpr), che limita la possibilità di comunicare i dati personali.

La direttiva Europea 2023/970 introduce la trasparenza delle informazioni sui trattamenti retributivi allo scopo di eliminare le sperequazioni negli stipendi di uomini e donne.

Trattandosi di dati e informazioni rispetto alle quali l'aspettativa di riservatezza è molto alta, il primo paragrafo della direttiva ribadisce il principio generale secondo il quale le informazioni relative ai livelli retributivi comportando il trattamento di dati personali devono essere sempre fornite in conformità al Gdpr ossia in forma anonima, poiché diversamente occorre sempre il consenso dell'interessato, un obbligo giuridico o un interesse pubblico.

È il successivo terzo paragrafo ad autorizzare i singoli stati, nel recepire la direttiva, a decidere se consentire l'accesso a queste informazioni solo ai rappresentanti dei lavoratori, all'ispettorato del lavoro o all'organismo per la parità con nomi in chiaro o conoscibili.

Sindacato e organismi per la parità, peraltro, sono investiti dalla direttiva anche del ruolo di custodi della riservatezza dei nominativi dei lavoratori percettori dello stipendio usato come parametro di confronto. Quando assistono un lavoratore discriminato, lo devono fare senza divulgare i livelli retributivi effettivi dei singoli lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.

La norma, in conclusione, nel limitare il campo di applicazione del Gdpr, ammette la possibilità dell'accesso alle notizie sugli stipendi a una platea di destinatari, tra cui innanzitutto anche i sindacati, che avranno accesso anche alle informazioni relative a lavoratori diversi dai loro iscritti.

Tutti i soggetti autorizzati all'accesso ai dati in chiaro non potranno, in ogni caso, utilizzare i dati per scopi diversi dall'applicazione del principio della parità di retribuzione.

Ai fini del monitoraggio pubblico sulla parità di genere negli stipendi (articolo 29 della direttiva), invece, le informazioni dovranno essere disponibili senza restrizioni.

Diritto alla riservatezza per le vittime di violenza sessuale

L'Autorità Garante ha emanato specifici provvedimenti di avvertimento volti a richiamare l'attenzione sull'esigenza di rispettare i parametri normativi a difesa delle vittime di violenza sessuale. La diffusione dei dati personali, ha ricordato il Garante, oltre che in contrasto con la normativa in materia di protezione dei dati personali, viola un preciso precetto penale (art. 734 bis c.p.).

Il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato un'istruttoria nei confronti dei siti che hanno diffuso le generalità della vittima della violenza sessuale di Palermo. L'Autorità si "riserva", inoltre, di adottare i provvedimenti ritenuti necessari e di informarne l'autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza.

Nonostante le regole deontologiche dei giornalisti impongano chiaramente di rappresentare fatti di cronaca di questa gravità senza indugiare in dettagli che possano portare a individuare le vittime di violenza, si sono registrati diversi casi in cui l'informazione è stata da subito caratterizzata da un eccesso di particolari e da una morbosa attenzione sulla vicenda.

L'Autorità ha evidenziato, inoltre, il rischio che la pubblicazione dei nomi e cognomi dei violentatori finisca per rendere comunque identificabile in via indiretta la vittima della violenza.

Il rischio che del Garante riguarda quindi nuovamente tutti gli operatori dell'informazione e, più in generale, chiunque ritenga di occuparsi pubblicamente della vicenda, ad astenersi dall'ulteriore divulgazione delle generalità della vittima

e ad adottare forme di comunicazione coerenti con la tutela della dignità della persona, evitando di aggiungere – seppur involontariamente – violenza a violenza.

Aggiornamento situazione Covid 19 – Nuova circolare Ministero della salute

Il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 26748 dell'8 settembre 2023, contenente nuove raccomandazioni in merito ai casi nei quali è opportuno procedere all'approfondimento diagnostico per SARS-CoV-2, per gestire, circoscrivere e isolare i contagi in aree particolarmente vulnerabili, come gli ospedali, alla luce dell'attuale andamento clinico-epidemiologico, alla luce delle indicazioni contenute nei documenti nazionali e internazionali.

La nuova circolare della direzione Prevenzione disciplina l'esecuzione dei tamponi all'arrivo in ospedale, nei pronto soccorso, nelle Rsa e nelle strutture sanitarie.

L'obiettivo è quello di proteggere la categoria di persone fragili ricoverate e semplificare la diagnosi nel caso di sintomi sospetti nella stagione delle malattie respiratorie.

In caso di accesso in Pronto Soccorso o nelle strutture sanitarie per un ricovero, i pazienti che non presentano sintomi compatibili con Covid-19 al triage non dovranno fare i test. Al contrario, il test è indicato per pazienti che presentano sintomi compatibili con Covid-19.

Laddove possibile, è opportuno attivare/mantenere un percorso più ampio di sorveglianza epidemiologica con la ricerca di altri virus, quali ad esempio: virus influenzali A e B, VRS, Adenovirus, Bocavirus, Coronavirus umani diversi da SARS-CoV-2, Metapneumovirus, virus Parainfluenzali, Rhinovirus, Enterovirus.

Per i pazienti che all'anamnesi dichiarano di aver avuto contatti stretti con un caso confermato Covid, con esposizione negli ultimi 5 giorni, è indicata l'effettuazione di test diagnostici per Sars-CoV-2.

Lo stesso dicasi per i pazienti asintomatici che devono effettuare ricovero o un trasferimento in setting assistenziali ad alto rischio (es. reparti nei quali sono presenti pazienti immunocompromessi e fragili, strutture protette, RSA, etc.). Agli ospiti che devono accedere a Rsa e strutture sociosanitarie in cui siano presenti persone fragili a rischio per età o patologie concomitanti, è indicata l'effettuazione di test anti-Covid.

Sempre allo scopo di contenere i contagi, i visitatori/accompagnatori che presentano sintomi compatibili con Covid-19 "devono evitare di accedere alle succitate strutture".

Quanto agli operatori addetti all'assistenza sanitaria e sociosanitaria che presentano sintomi analoghi, "devono evitare di accedere in setting assistenziali, sia di degenza che ambulatoriali, dove sono presenti pazienti immunocompromessi e fragili, secondo le modalità e le procedure adottate dalle direzioni delle strutture", conclude la circolare.

Registro pubblico delle opposizioni e Campagna informativa

È attiva la Campagna informativa istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in collaborazione con le Associazioni Consumatori del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (CNCU), tra cui Adiconsum, per far conoscere ai consumatori a cosa serve il nuovo Registro delle opposizioni (RPO) e in cosa può essere d'aiuto.

Istituito dal D.P.R. 178/2010, il Registro delle opposizioni è nato come strumento per i consumatori per difendersi dal c.d. "telemarketing selvaggio", ossia da quelle telefonate commerciali ricevute a qualunque ora del giorno, comprese ora di pranzo e cena e anche nelle canoniche ore riservate al riposo. Al suddetto Registro, i cittadini-consumatori potevano iscrivere solo i numeri dei propri telefoni fissi presenti negli elenchi telefonici pubblici.

Con la legge n.5/2018 e il DPR n. 26/2022, le funzioni del Registro, entrato definitivamente in vigore il 27 luglio 2022, sono state ampliate e potenziate.

Con il nuovo Registro per i consumatori è possibile registrare i numeri telefonici nazionali fissi e mobili e annullare tutti i consensi precedentemente rilasciati, ad eccezione di quelli aventi come oggetto la fornitura di beni e servizi e di quelli autorizzati dopo l'iscrizione al nuovo RPO.

Con il nuovo Registro, è previsto per gli operatori:

il divieto di cedere a terzi i dati personali

il divieto di utilizzare i compositori automatici

l'obbligo di verificare periodicamente i numeri iscritti nel Registro

l'obbligo per i call center di effettuare chiamate con numeri identificabili e richiamabili.

Il nuovo Registro prevede anche sanzioni amministrative pecuniarie più pesanti per chi non rispetta le regole: fino a 20 milioni di euro o per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.

Con l'iscrizione dei propri numeri telefonici nazionali, fissi e cellulari, i consumatori non saranno più oggetto di telefonate commerciali indesiderate, effettuate sia da operatore umano che automatizzate, ad eccezione dei consensi rilasciati per la fornitura di beni e servizi (es. i gestori delle utenze).

Occorre iscriversi al Registro e poi compilare l'apposito modulo. Si possono iscrivere fino a 5 numeri telefonici di cui si è intestatari con regolare contratto. Si possono iscrivere anche gli indirizzi postali associati ai numeri presenti negli elenchi telefonici pubblici, non ricevendo più la pubblicità cartacea degli operatori che li utilizzano.

L'iscrizione è gratuita e a tempo indeterminato, ma può essere rinnovata, se, ad esempio, si vogliono annullare dei consensi rilasciati dopo l'iscrizione al Registro.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha avviato una Campagna istituzionale informativa in collaborazione con le Associazioni Consumatori del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (CNCU), tra cui Adiconsum, per far conoscere le nuove funzionalità del Registro e i nuovi diritti acquisiti dai cittadini.

(Fonte: Adiconsum)

Bonus verde

Un nostro affezionato lettore ci chiede chiarimenti sul cosiddetto bonus Verde.

Detto Bonus è previsto, per tutto il 2024, dalla Legge di Bilancio sotto forma di una detrazione IRPEF del 36%, ripartita in dieci quote annuali di pari importo, per i seguenti interventi:

sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Sono ammesse anche le spese di progettazione e manutenzione se connesse alla realizzazione di tali interventi.

Sono detraibili anche le spese per interventi su parti comuni esterne di edifici condominiali, negli stessi limiti di importo, in favore del singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, purché versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Hanno diritto all'agevolazione i contribuenti che possiedono l'immobile e che hanno sostenuto le spese.

I pagamenti devono essere sempre tracciabili e l'importo massimo della spesa detraibile è pari a 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. Si tratta, pertanto, di 1.800 euro (36% di 5.000) per immobile.

Congedo parentale facoltativo

Un nostro affezionato lettore ci chiede se è possibile fruire di un periodo di congedo parentale facoltativo in relazione alla nascita del proprio figlio in una situazione che vede la madre del bambino godere dell'indennità mensile di disoccupazione (NASpl).

Il congedo è regolamentato dal dlgs 151/2001 e, in base all'articolo 32, spetta al genitore richiedente anche se l'altro genitore non ne ha diritto, ragion per cui nella situazione rappresentata il congedo può essere fruito.

Il congedo parentale è fruibile anche a giorni e a ore.

Tra l'altro, per il figlio di due anni ha diritto a uno dei mesi di congedo parentale indennizzato all'80%. Non è un mese in più rispetto a quelli ordinari, quello che cambia è solo l'indennizzo, che per una mensilità può salire dal 30 all'80%.

Questa norma è stata introdotta dal comma 359 della legge 197/2022 e si applica solo per i figli fino a sei anni. Le istruzioni applicative sono contenute nella circolare INPS 45/2023.



Pensioni on-line

Servizio di consulenza on-line per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul sito www.sulp.it

Nuova disciplina per i pubblici dipendenti con attività nel mondo sportivo dilettantistico

Dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma dello sport, che rivoluziona i criteri di tassazione dei compensi percepiti dagli sportivi dilettanti.

L'art. 25, comma 6 del D.Lgs. 36/2021 (aggiornato dal D.Lgs. 5.10.2022 n. 163, pubblicato in G.U. 2.11.2022 n. 256) ha sancito una nuova disciplina per i pubblici dipendenti che sono anche titolari di rapporti di collaborazione sportiva in forma dilettantistica.

La nuova disciplina prevede che qualora la prestazione svolta dai dipendenti della P.A. nell'ambito di associazioni e società sportive dilettantistiche assuma i caratteri del puro volontariato (attività svolta in modo personale, spontaneo e gratuito avendo a oggetto lo svolgimento diretto di attività sportive sia formative, didattiche, di preparazione degli atleti) ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 36/2021, nulla cambia rispetto all'attuale situazione, compreso il mantenimento dell'onere di effettuare una comunicazione preventiva alla propria amministrazione di appartenenza circa le attività che si andranno a svolgere presso gli enti sportivi dilettantistici (così come già previsto ora dall'art. 90, comma 23 della L. 289/2002).

Tuttavia, a differenza della situazione precedente dove il dipendente della P.A. può percepire somme a titolo di indennità forfettaria e/o rimborso forfettario di spese fiscalmente esenti entro il limite annuo di euro 10.000,00, per effetto della Riforma sarà ammesso il solo riconoscimento delle spese documentate e/o di trasferta sostenute fuori dal comune di propria residenza.

In tutti gli altri casi, il riconoscimento di un compenso/rimborso forfettario in relazione alle attività svolte (sia come atleta che come collaboratore), per effetto della modifica dell'art. 67 del Tuir, andrà a qualificare il collaboratore sportivo dilettante come "lavoratore" da iscriversi in Gestione separata INPS (dovendo pagare i contributi previdenziali sulle somme eccedenti la soglia annua di Euro 5.000,00), con l'obbligo aggiuntivo di richiedere preventivamente alla propria amministrazione una vera e propria autorizzazione al fine di attivare con l'ente sportivo dilettantistico un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di procedere con l'apertura della partita Iva.

In entrambi i casi (co.co.co. e P.Iva) atleti e collaboratori sportivi potranno godere di una quota di compenso non imponibile ai fini delle imposte sul reddito fino a limite annuo di euro 15.000,00.

Tuttavia, per effetto della nuova norma i pubblici dipendenti potranno ricevere premi e borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive oggetto di tassazione ai sensi dell'art. 30, comma 2 del DPR 600/73.

Quindi, a partire dal 1° luglio 2023, qualsiasi pubblico dipendente che sia anche collaboratore sportivo dovrà porre particolare attenzione alla corretta qualificazione del proprio rapporto con l'associazione o società sportiva dilettantistica ("volontario" o "lavoratore sportivo"), pena importanti ripercussioni in relazione al proprio lavoro nella Pubblica amministrazione.

Occorre fare particolare attenzione al fatto che i compensi percepiti in ambito sportivo dilettantistico non sono ora più riconducibili nella categoria dei redditi diversi e non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro e concorrono a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale soglia. La riforma introduce, dunque, una immediata complessità: il periodo d'imposta 2023, infatti, avrà un doppio regime per semestri e due diversi sistemi di tassazione, uno fino al 30 giugno 2023 e un altro per i compensi percepiti dal 1° luglio.

Ai sensi del D.Lgs. n. 36/2021, è inquadrato come lavoratore sportivo "l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore di gara [...] che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività verso un corrispettivo. È lavoratore sportivo anche ogni tesserato [...] che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti degli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale".

Non potranno più essere inquadrati come lavoratori sportivi i collaboratori che non operano in attività "necessarie per lo svolgimento di attività sportiva" (es. l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle ASD e SSD). Questi dovranno esercitare la propria attività sulla base delle ordinarie norme lavoristiche, tenendo conto anche dei regolamenti degli enti affilianti.

Invito a richiedere l'Assegno unico

A partire dal mese di settembre, in concomitanza con la nascita di un figlio l'INPS potrà inviare ai genitori un messaggio via mail invitandoli a presentare domanda per richiedere l'Assegno Unico Universale o integrare il beneficio già percepito per altri figli a carico.

Ovviamente il servizio sarà attivo solo nei confronti degli utenti che avranno prestato il consenso a ricevere le comunicazioni proattive INPS.

La procedura per prestare il consenso prevede l'accesso all'area riservata MY INPS del portale dell'istituto di previdenza cliccando sulla voce "Vai ai tuoi consensi".

All'interno di questo menù è presente la sezione "Adesione ai servizi proattivi": per aderire bisogna cliccare sulla voce "Acconsento".

Chi effettua questa procedura riceverà i messaggi sulla possibilità di presentare domanda di assegno unico e su altri servizi proattivi che via via verranno attivati.

L'INPS, in conformità al piano Strategico Digitale 2022-2025 e nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, ha comunicato che amplierà sempre di più la propria piattaforma proattiva allo scopo di «soddisfare rapidamente le esigenze del cittadino, anche prima che venga presentata una richiesta puntuale di prestazione».

Istituito l'osservatorio per il Lavoro Pubblico presso il Dipartimento della Funzione Pubblica

Con la pubblicazione in GU del decreto datato 22 giugno 2023, entra nel vivo il nuovo Osservatorio nazionale del lavoro pubblico istituito presso il dipartimento della Funzione Pubblica.

L'Osservatorio si propone di promuovere lo sviluppo strategico del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), occupandosi di tutto ciò che concerne il lavoro agile, l'innovazione organizzativa, la misurazione e valutazione della performance, la formazione e valorizzazione del capitale umano.

Composto dal Presidente, vale a dire il Ministro per PA, e da un Comitato di indirizzo e dai Comitati tecnico-scientifici, l'Osservatorio è chiamato a svolgere diverse funzioni:

studio, analisi, ricerca, monitoraggio e proposte in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano, nonché in materia di valutazione dell'impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione;

promozione iniziative con le PA, con istituzioni nazionali ed internazionali, universitarie, scientifiche, di ricerca, finalizzate a valorizzare lo sviluppo strategico del PIAO;

favorire la conoscenza dei risultati delle ricerche e indagini e la diffusione delle buone pratiche attraverso lo scambio di esperienze nelle PA;

creare reti di collaborazione, al fine di garantire la larga diffusione in materia di dati, informazioni e regolamentazioni nell'ambito delle materie di competenza.



tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 37/2023 del 16 Settembre 2023

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123